

**REGOLAMENTO GENERALE IGEE PER L’AFFIDAMENTO DEI  
CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**PARTE PRIMA**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 1**

*Principi generali*

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da adottare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte della IGEI S.p.A. in liquidazione, di seguito denominata "IGEI" ed è redatto sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, di seguito anche denominato "Codice") e del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice).
2. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs 163/06 e nel D.P.R. 207/2010, nonché le ulteriori disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
3. Ai fini del presente Regolamento, per Ufficio Periferico IGEI si intende l'Ufficio istituito da singoli soci per l'espletamento, nell'ambito delle rispettive regioni, delle attività ai medesimi conferite convenzionalmente.

**Articolo 2**

*Soglie di rilevanza comunitaria*

1. Sono di rilevanza comunitaria gli appalti:
  - a) di lavori di importo pari o superiore a 4.845.000,00 euro, al netto dell'IVA;
  - b) di servizi o forniture di importo pari o superiore a 193.000,00 euro, al netto dell'IVA.
2. Le soglie di cui al presente articolo devono intendersi automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art.28 del Codice, con le modalità fissate nell'art.248 del Codice stesso.

**Articolo 3**

*Responsabile del Procedimento*

1. Per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere

nominato un Responsabile del Procedimento, al quale competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'articolo 10 del Codice e dal D.P.R. 207/2010.

2. Il Responsabile del Procedimento sarà nominato nell'ambito dell'Ufficio centrale IGEI nelle ipotesi di cui ai successivi art. 5, commi 1 e 2 ed art. 11 commi 1 e 2. Nelle procedure di cui all'art. 5, commi 3 e 4, ed all'art. 11 commi 3 e 4, il Responsabile del Procedimento verrà nominato nell'ambito dell'Ufficio Periferico.
3. Nel caso in cui nell'organico dell'Ufficio centrale IGEI o dell'Ufficio periferico competente a gestire la procedura vi siano carenze accertate o in esso non sia presente un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento, l'Ufficio centrale IGEI o l'Ufficio Periferico possono procedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice, ad affidare i compiti di supporto al Responsabile del Procedimento con le procedure previste dall'art. 261 e ss. del Regolamento di attuazione del Codice.

## **PARTE SECONDA**

### **CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LAVORI**

#### **Art. 4**

##### *Modalità di affidamento*

1. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, si procederà come di seguito indicato:
  - a) per i contratti di importo **pari o superiore a euro 4.845.000,00** al netto dell'IVA, si procederà tramite procedura aperta ovvero tramite procedura ristretta ai sensi del successivo art. 7 oppure tramite procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, nei soli casi in cui ricorrano le condizioni indicate nei successivi art. 8 e 9.
  - b) per i contratti di importo compreso tra euro **1.000.000,00 ed euro 4.845.000,00 euro**, al netto dell'IVA, si procederà tramite le medesime procedure indicate alla precedente lett. a), ma con differente regime di pubblicità di cui al successivo articolo 6.
  - c) per contratti di importo inferiore ad euro **1.000.000,00** al netto dell'IVA, si potrà procedere, oltre che con le procedure indicate alla precedente lett. a),

anche tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 122 comma 7 del Codice).

d) Per contratti di importo **inferiore a 200.000,00, al netto dell’IVA, ricadenti in una delle categorie generali di seguito indicate**, si potrà inoltre procedere mediante affidamenti in economia, con le modalità e procedure indicate nell’apposito “*Regolamento IGEI per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture*”, cui si rinvia:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure aperte o ristrette secondo la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- manutenzione di opere o di impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

## **Art. 5**

### *Ripartizione delle competenze dell’Ufficio centrale e degli Uffici periferici IGEI*

1. Fermo il rispetto delle modalità di affidamento specificamente indicate nel precedente art. 4, la ripartizione di competenze tra Ufficio centrale IGEI ed Uffici Periferici IGEI è regolata dalle seguenti disposizioni.
2. Per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori di importo **pari o superiore a euro 4.845.000,00** al netto dell’IVA, la procedura verrà indetta e gestita direttamente dall’Ufficio centrale IGEI.
3. Per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori di importo compreso **tra euro 25.000,00 ed euro 4.845.000,00**, al netto dell’IVA, i compiti dell’Ufficio centrale IGEI e degli Uffici periferici IGEI sono ripartiti come di seguito indicato:

- L'ufficio periferico IGEl sottopone alla approvazione dell'Ufficio centrale IGEl tramite una dettagliata relazione e stima delle opere la proposta di intervento da eseguirsi;
  - successivamente all'ottenimento del benessere da parte dell'Ufficio centrale IGEl, l'ufficio periferico provvede alla redazione di tutti i documenti occorrenti per la procedura e li trasmette all'Ufficio centrale IGEl che provvede a curarne l'eventuale pubblicazione e/o l'inoltro agli operatori economici;
  - l'Ufficio centrale IGEl provvede al ricevimento, alla apertura ed alla analisi della documentazione e delle offerte presentate ed alla individuazione dell'aggiudicatario;
  - l'Ufficio periferico provvede alla stesura del contratto definitivo e lo sottopone alla firma del legale rappresentante IGEl.
4. Per l'affidamento dei contratti, aventi ad oggetto lavori di importo compreso tra **euro 2.500,00** ed euro **25.000,00** al netto dell'IVA, i compiti dell'Ufficio centrale IGEl e degli uffici Periferici IGEl sono ripartiti come di seguito indicato:
- L'ufficio periferico IGEl provvede alla redazione di tutti i documenti occorrenti per la procedura, alla relativa pubblicazione ed all'inoltro agli operatori economici;
  - L'ufficio periferico IGEl provvede al ricevimento, apertura ed analisi della documentazione e delle offerte presentate, alla individuazione dell'aggiudicatario ed alla redazione della bozza definitiva del contratto;
  - L'ufficio periferico IGEl invia all'Ufficio centrale IGEl copia della bozza definitiva del contratto, con la relativa proposta motivata di affidamento; in tale relazione, l'Ufficio Periferico IGEl avrà cura di attestare e documentare l'avvenuta verifica positiva, in carico all'aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi del D.lgs. 163/06 e del DPR 207/2010 e degli ulteriori requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs 81/2008 e del D.U.R.C.;
  - Successivamente all'ottenimento della approvazione da parte dell'Ufficio centrale IGEl, l'Ufficio periferico provvede alla stipula del

contratto, a firma del responsabile del procedimento e provvede ad inviarne copia all'Ufficio centrale IGEI.

5. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori di importo inferiore ad € **2.500,00** al netto dell'IVA, l'Ufficio Periferico provvede direttamente all'affidamento, comunicandolo all'Ufficio centrale IGEI, sempre dopo aver verificato il possesso, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Con cadenza mensile, l'Ufficio Periferico IGEI invierà all'Ufficio centrale IGEI una distinta degli affidamenti operati nel mese, redatta secondo il prospetto indicativo allegato.

## **Art. 6**

### *Pubblicità, documentazione e termini delle procedure*

1. Le procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e quindi ad euro 4.845.000,00 al netto dell'IVA, sono soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale; in particolare, le forme di pubblicità di bandi ed avvisi sono regolate dall'art. 66 del Codice.
2. Le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria di euro 4.845.000,00 al netto dell'IVA, sono soggette esclusivamente agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito nazionale; in particolare, le forme di pubblicità sono regolate dall'art. 122 del Codice.
3. Le procedure di affidamento in economia sono soggette alle limitate forme di pubblicità e comunicazione indicate nell'apposito "*Regolamento IGEI per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture*".
4. Per quanto concerne la documentazione ed i termini delle procedure trovano applicazione, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli artt. da 63 a 74 del Codice e 110 del D.P.R. 207/2010.
5. Per quanto concerne la documentazione ed i termini delle procedure trovano applicazione, per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'art.122 del Codice e, per quanto non derogato dal citato art. 122, gli artt. da 63 a 74 del Codice e 110 del D.P.R. 207/2010.

## Art. 7

### *Procedura aperta e ristretta*

1. La procedura aperta e la procedura ristretta possono essere utilizzate indifferentemente per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo e qualsiasi sia l'oggetto dei medesimi.
2. Entrambe le procedure vengono avviate mediante la pubblicazione di un bando di gara, il quale deve contenere tutte le informazioni e gli elementi di cui all'allegato IX A del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
3. In sintesi, nelle procedure aperte:
  - a) gli operatori economici presentano la documentazione amministrativa e la propria offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e dall'eventuale disciplinare predisposto dal Responsabile del Procedimento.
  - b) Successivamente al ricevimento della documentazione amministrativa e dell'offerta, richieste nel bando e nel disciplinare di gara, il Responsabile del Procedimento o la Commissione nominata ai sensi del successivo art. 19 provvedono, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa ed accertano il possesso in capo a ciascun concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
  - c) Per i concorrenti ammessi, il Responsabile del Procedimento o la Commissione procedono quindi, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte.
  - d) L'aggiudicatario è individuato con il criterio del prezzo più basso di cui al successivo art. 17 o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 18, secondo quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
  - e) La valutazione delle offerte è effettuata in seduta pubblica salvo che per le offerte tecniche, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che vengono valutate dalla Commissione in una o più sedute riservate.
4. In sintesi, nelle procedure ristrette:
  - a) gli operatori economici presentano la richiesta di invito e la relativa documentazione amministrativa nel rispetto delle modalità e dei termini fissati

dal bando di gara.

- b) Successivamente al ricevimento della documentazione amministrativa richiesta dal bando di gara, il Responsabile del Procedimento ovvero l'organismo all'uopo nominato, provvedono alla verifica della medesima ed accertano il possesso in capo a ciascun concorrente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.
- c) Tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando sono invitati a presentare offerta mediante apposita lettera di invito redatta nel rispetto di quanto previsto nell'art. 67 del Codice e spedita simultaneamente a tutti i concorrenti.
- d) A seguito dell'invito, gli operatori invitati presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.
- e) Per i concorrenti ammessi, il Responsabile del Procedimento o la Commissione nominata ai sensi del successivo art. 19, procedono, in seduta pubblica, alla apertura delle offerte.
- f) L'aggiudicatario è individuato con il criterio del prezzo più basso di cui al successivo art 17 o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 18, secondo quanto indicato nel bando di gara e nella lettera di invito.
- g) La valutazione delle offerte è effettuata in seduta pubblica salvo che per le offerte tecniche, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che vengono valutate dalla Commissione in una o più sedute riservate.

## **Art. 8**

### *Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara*

1. La procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara è consentita nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella



procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Potrà essere omessa la pubblicazione del bando di gara se vengono invitate alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti anche ai requisiti formali della procedura medesima.

- b) Per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, la procedura si svolge secondo quanto indicato per la procedura ristretta al precedente art. 7, commi 2, 3 e 5, lett. a), b), c) d) ed e).
3. Successivamente alla apertura delle offerte presentate, le medesime vengono negoziate con gli offerenti, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore mediante il criterio del prezzo più basso di cui al successivo art. 170 dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 18, secondo quanto indicato nel bando di gara e nella lettera di invito.
4. Nel corso della negoziazione dovrà essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non potranno essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
5. La procedura negoziata potrà svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

## **Art. 9**

### *Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara*

1. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è consentita, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
  - a) per contratti di importo complessivo inferiore ad euro 1.000.000,00 al netto

dell'IVA (art. 122 comma 7 D.lgs 163/06).

- b) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
  - c) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  - d) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;
  - e) per i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - e.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
    - e.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
2. Al ricorrere delle circostanze indicate al comma 1, il Responsabile del Procedimento individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi

di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e salvo quanto specificato al successivo comma 8.

3. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante apposita lettera di invito spedita simultaneamente a tutti i concorrenti e contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
4. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
5. Gli operatori invitati presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito.
6. L'affidatario è individuato con il criterio del prezzo più basso di cui al successivo art. 17 o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 18, secondo quanto indicato nel bando di gara e nella lettera di invito e previa verifica del possesso dei requisiti.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti ed i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. a) - contratti di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa - l'invito da parte del Responsabile del Procedimento è rivolto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.
9. Per le modalità di svolgimento della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, si richiamano le indicazioni operative dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture nella determinazione del 6 aprile 2011, n.2 (G.U. n. 106 del 9.5.2011).

### **PARTE TERZA**

#### **CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI E FORNITURE**

##### **Art.10**

### *Modalità di affidamento*

1. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture si procederà come di seguito indicato:
  - a) per i contratti di importo **pari o superiore a euro 193.000,00** al netto dell'IVA, si procederà tramite procedura aperta ovvero tramite procedura ristretta ai sensi del successivo art. 13 oppure tramite procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, nei soli casi in cui ricorrano le condizioni indicate nei successivi art. 14 e 15.
  - b) Fuori dai casi di cui alla successiva lettera c), per i contratti di importo inferiore a **euro 193.000,00**, al netto dell'IVA, si procederà tramite le medesime procedure indicate alla precedente lett. a), ma con differente regime di pubblicità di cui al successivo articolo 12.
  - c) Per contratti di importo **inferiore a 193.000,00, al netto dell'IVA**, aventi ad oggetto beni e servizi preindividuati da IGEl ed indicati negli allegati A) e B) dell'apposito "*Regolamento IGEl per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture*" si potrà inoltre procedere mediante affidamenti in economia, con le modalità e procedure indicate nel predetto Regolamento, cui si rinvia. L'affidamento in economia è altresì consentito, per contratti di importo inferiore a 193.000,00 euro, **al netto dell'IVA**, nei seguenti casi:
    - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
    - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,

culturale.

2. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, si procederà con le modalità stabilite dagli artt. 90 e ss. del D.lgs 163/06 e 252 e ss. del D.P.R. 207/2010, in rapporto alle specifiche soglie di importo indicate dall'art. 91 del D.lgs 163/06.

### **Art. 11**

#### *Ripartizione delle competenze dell'Ufficio centrale e degli Uffici periferici IGEl*

1. Fermo il rispetto delle modalità di affidamento specificamente indicate nel precedente art. 10, la ripartizione di competenze tra Ufficio centrale IGEl ed Uffici Periferici IGEl è regolata dalle seguenti disposizioni.
2. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo **pari o superiore a euro 193.000,00** al netto dell'IVA, la procedura verrà indetta e gestita direttamente dall'Ufficio centrale IGEl.
3. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo compreso **tra euro 25.000,00 ed euro 193.000,00** al netto dell'IVA, i compiti dell'Ufficio centrale IGEl e degli uffici Periferici IGEl sono ripartiti come di seguito indicato:
  - l'ufficio periferico IGEl sottopone alla approvazione dell'Ufficio centrale IGEl tramite una dettagliata relazione e stima delle opere, la proposta di intervento da eseguirsi;
  - successivamente all'ottenimento del benestare da parte dell'Ufficio centrale IGEl, l'Ufficio periferico provvede alla redazione di tutti i documenti occorrenti per la procedura e li trasmette all'Ufficio centrale IGEl che provvede a curarne l'eventuale pubblicazione e/o l'inoltro agli operatori economici;
  - l'Ufficio centrale IGEl provvede al ricevimento, alla apertura ed alla analisi della documentazione e delle offerte presentate ed alla individuazione dell'aggiudicatario;
  - l'Ufficio periferico provvede alla stesura del contratto definitivo e lo sottopone alla firma del legale rappresentante IGEl.
4. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo

compreso tra **euro 2.500,00** ed euro **25.000,00** al netto dell'IVA, i compiti dell'Ufficio centrale IGEEI e degli uffici Periferici IGEEI sono ripartiti come di seguito indicato:

- l'Ufficio periferico IGEEI provvede alla redazione di tutti i documenti occorrenti per la procedura, alla eventuale pubblicazione e/o all'inoltro agli operatori economici;
  - l'Ufficio periferico IGEEI provvede al ricevimento, apertura ed analisi della documentazione e delle offerte presentate, alla individuazione dell'aggiudicatario ed alla redazione della bozza definitiva del contratto;
  - L'Ufficio periferico IGEEI invia all'Ufficio centrale IGEEI copia della bozza definitiva del contratto, con la relativa proposta motivata di affidamento; in tale relazione, l'Ufficio periferico IGEEI avrà cura di attestare e documentare l'avvenuta verifica positiva, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali di cui al D.lgs. 163/06 e del DPR 207/2010 e del D.U.R.C..
  - Successivamente all'ottenimento della approvazione da parte dell'Ufficio periferico IGEEI, l'Ufficio periferico provvede alla stipula del contratto, a firma del responsabile del procedimento e provvede ad inviarne copia all'Ufficio centrale IGEEI.
5. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo inferiore ad € **2.500,00** al netto dell'IVA, l'Ufficio Periferico provvede direttamente all'affidamento, comunicandolo all'Ufficio centrale IGEEI, sempre dopo aver verificato il possesso, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Con cadenza mensile, l'Ufficio Periferico IGEEI invierà all'Ufficio centrale IGEEI una distinta degli affidamenti operati nel mese, redatta secondo il prospetto indicativo allegato.

## **Art. 12**

### *Pubblicità, documentazione e termini delle procedure*

1. Le procedure di affidamento di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria e quindi ad euro 193.000,00, **al netto dell'IVA**, sono soggette agli

obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale; in particolare, le forme di pubblicità di bandi ed avvisi sono regolate dall'art. 66 del Codice.

2. Le procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria di euro 193.000,00 al netto dell'IVA, sono soggette esclusivamente agli obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito nazionale; in particolare, le forme di pubblicità sono regolate dall'art. 124 del Codice.
3. Le procedure di affidamento in economia sono soggette alle limitate forme di pubblicità e comunicazione indicate nell'apposito "*Regolamento IGEI per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture*".
4. Per quanto concerne la documentazione ed i termini delle procedure trovano applicazione, per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli artt. da 63 a 74 del Codice.
5. Per quanto concerne la documentazione ed i termini delle procedure trovano applicazione, per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'art. 124 del Codice e, per quanto non derogato dal citato art. 124, gli artt. da 63 a 74 del Codice.

### **Art. 13**

#### *Procedura aperta e ristretta*

1. La procedura aperta e la procedura ristretta possono essere utilizzate indifferentemente per l'affidamento di contratti di qualsiasi importo e qualsiasi sia l'oggetto dei medesimi.
2. Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 7, cui si rinvia.

### **Art. 14**

#### *Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara*

1. La procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara è consentita nelle seguenti ipotesi:
  - a. quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella

procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Potrà essere omessa la pubblicazione del bando di gara se vengono invitate alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti anche ai requisiti formali della procedura medesima.

2. Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 8, cui si rinvia.

### **Art. 15**

#### *Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara*

1. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è consentita, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
  - a) per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
  - b) per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  - c) per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti;
  - d) per i soli contratti aventi ad oggetto forniture, qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio



o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

- e) per i soli contratti aventi ad oggetto forniture nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- f) per i soli contratti aventi ad oggetto forniture, per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- g) per i soli contratti aventi ad oggetto forniture, per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
- h) per i soli contratti aventi ad oggetto servizi, per servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - h.1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
  - h.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- i) per i soli contratti aventi ad oggetto servizi, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico

aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui al precedente art. 2.

2. Trovano integrale applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 9, commi 2 e ss., cui si rinvia.

**PARTE QUARTA**  
**DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,**  
**SERVIZI E FORNITURE**

**Art. 16**

*Criteri di aggiudicazione*

1. Nelle procedure di scelta del contraente la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice.
2. Il Responsabile del Procedimento sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara, o nella lettera di invito nel caso di procedure senza la pubblicazione del bando di gara, quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contenga tale previsione, la stazione appaltante potrà decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

**Art. 17**

### ***Criterio del prezzo più basso***

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato con le modalità di seguito indicate. Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione l'art. 82 del Codice e, rispettivamente, gli artt. 118 e 119 del Regolamento di attuazione per contratti aventi ad oggetto lavori e l'art. 83 per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture.
2. Per i contratti da stipulare a misura il bando di gara stabilisce se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare a corpo il bando di gara stabilisce se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
4. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

### **Art.18**

#### ***Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa***

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) il prezzo;
  - b) la qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;
  - h) il servizio successivo alla vendita;
  - i) l'assistenza tecnica;
  - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;  
n) la sicurezza di approvvigionamento.
2. Il bando di gara, o la lettera di invito nel caso di procedure senza la pubblicazione del bando di gara, elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
  3. La stazione appaltante, quando ritiene la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nella lettera di invito l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
  4. Il bando, o la lettera di invito nel caso di procedure senza la pubblicazione del bando di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
  5. Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione gli artt. 83 e ss. del Codice nonché, rispettivamente, l'art. 120 del D.P.R. 207/2010 per contratti aventi ad oggetto lavori e l'art. 283 del D.P.R. 207/2010 per contratti aventi ad oggetto servizi o forniture

#### **Art. 19**

##### ***Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa***

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione ed il suo Presidente sono nominati dal competente organo IGEL.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

#### **Art. 20**

##### ***Verifica dell'anomalia delle offerte***

1. Le offerte presentate dai concorrenti sono soggette ad eventuale verifica di anomalia nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice e 121 del Regolamento di attuazione, con le precisazioni contenute nell'art. 284 del Regolamento di attuazione in caso di contratti aventi ad oggetto servizi o forniture.

#### **Art.21**

##### ***Aggiudicazione e stipulazione del contratto***

1. Al termine della procedura di selezione è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente; la dichiarazione di aggiudicazione è di competenza del Responsabile del Procedimento o della Commissione eventualmente nominata.
2. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del competente organo IGEL, che deve intervenire entro 30 giorni dalla relativa dichiarazione; decorso il termine predetto l'aggiudicazione si intende approvata. Il termine è tuttavia

interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti.

3. Successivamente, verrà dichiarata l'aggiudicazione definitiva, che diviene efficace solo dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge e dai documenti di gara.
4. Entro il termine di 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ovvero nel diverso termine eventualmente indicato nel bando di gara o nell'invito ad offrire, si procederà alla stipula del contratto, mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata. Il contratto non può tuttavia essere stipulato se non siano decorsi almeno 35 giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del successivo art. 22, salve le eccezioni di cui all'art. 11 comma 10-bis del Codice.

## **Art. 22**

### ***Comunicazioni***

1. La stazione appaltante comunica di ufficio:
  - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
  - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
2. Nel caso in cui venga formulata apposita richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, la stazione appaltante è tenuta ad informare tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto e dei motivi della determinazione di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura.
3. Inoltre, ove venga formulata apposita richiesta scritta da parte dei soggetti interessati, la stazione appaltante comunicherà inoltre:
  - a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
  - b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

4. Le informazioni di cui ai precedenti commi devono essere fornite per iscritto, il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

### **Art. 23**

#### *C.I.G. e obblighi di tracciabilità finanziaria*

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni procedura rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, avente ad oggetto l'affidamento di lavori o l'acquisizione di servizi o forniture deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici o al Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata, con attribuzione del codice di intervento gara - CIG - e, ove previsto, del codice unico di progetto CUP.
3. Il Responsabile del Procedimento è tenuto ad attivare il codice identificativo gara (CIG) prima della spedizione o della pubblicazione del bando di gara o, in caso di procedure senza pubblicazione del bando di gara, prima della spedizione della lettera di invito a presentare offerta.
4. Il CIG – e, ove previsto, il CUP – devono essere indicati negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione posta in essere relativamente ai contratti oggetto del presente Regolamento. La mancata indicazione di detti codici negli strumenti finanziari utilizzati comporterà a carico del soggetto inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione effettuata.
5. Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti oggetto del presente Regolamento devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto nella legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario.

6. I pagamenti effettuati dall'IGEI nei confronti dei propri affidatari, nonché quelli effettuati da questi ultimi nei confronti dei propri subappaltatori o subcontraenti devono essere effettuati tramite conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
7. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'art. 6, comma 2 della legge n. 136/2010.
8. Gli affidatari dei contratti oggetto del presente Regolamento sono tenuti a comunicare al Responsabile del Procedimento:
  - a) gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 6;
  - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
  - c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. La comunicazione di cui al precedente comma 7 deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'art. 6, comma 4 della legge n. 136/2010.
10. Il contratto stipulato con l'affidatario deve prevedere, a pena di nullità, una clausola con la quale lo stesso affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
11. Il Responsabile del Procedimento è tenuto a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..



12. Per tutto quanto non disposto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010, al decreto legge n. 217/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 217/2010, nonché alle indicazioni fornite in merito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

#### **Art. 24**

##### *Contratti esclusi in tutto o in parte*

1. Per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di euro 4.845.000,00 aventi per oggetto i servizi indicati nell'allegato II B del Codice trovano applicazione le sole disposizioni di cui agli artt.68 (*Specifiche tecniche*) e 65 (*Avviso sui risultati della procedura di affidamento*) del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia aventi per oggetto i servizi indicati nell'allegato II B del Codice trova applicazione la sola disposizione di cui all'art..68 (*Specifiche tecniche*) del Codice.
3. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente Regolamento ed in generale del Codice i contratti pubblici indicati agli artt. da 16 a 26 del medesimo Codice tra cui a titolo esemplificativo quelli:
  - a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del Codice e del presente Regolamento);
  - b) concernenti contratti di lavoro;
4. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
5. L'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal

codice civile.